



ECC.MO TAR LAZIO – ROMA – SEZ: TERZA BIS

ATTO DI INTERVENTO AD OPPONENDUM (R.G.8844/2024)

Nell'interesse delle Prof.sse Giuseppina **TROCCOLI** [REDACTED] e Maria
Teresa **DELLA SPERANZA** [REDACTED] rappresentate e difese giusta procura
in calce al presente atto dall'Avv. Massimo Vernola [REDACTED]

[REDACTED] dove si

dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notifiche [REDACTED] - **Interventori** -

NEL RICORSO PROMOSSO

da Antonaci Arianna ed altri (avv. Ettore Nesi, Francesco Paolini Caterina Natalini e Giulia
Baggiani), -**Ricorrenti**-

contro

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'USR Puglia, rappresentati e difesi ex lege
dall'Avvocatura Generale dello Stato, - **Resistenti** -

e nei confronti

di Maria Gabriella Celia, - **controinteressata** -

per l'annullamento dei seguenti atti:

- Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 8 giugno 2023, n. 107:
- Decreto del Ministero dell'istruzione e del merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 09.08.2024, n. 2187, con cui è stata approvata la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici;
- Avviso del Ministero dell'istruzione e del merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 09.08.2024, prot. n. 124319, recante a oggetto "*Procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107/2023. Assegnazione ai ruoli regionali*" e i singoli provvedimenti di nomina, di data e numeri incogniti, relativi ai candidati all'elenco graduato approvato con Decreto 9 agosto 2024, n. 2187;

FATTO:


1) in data 27.02.2023 è stata promulgata la Legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante <<disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative>>, che all'art.11-quinquies e seguenti ha stabilito quanto segue:

“La graduatoria del concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato nella G.U., 4^a serie speciale, n. 90 del 24.11.2017, è valida fino all'anno scolastico 2025/2026, salvo quanto previsto dal c.11-septies. Al fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione ad un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, anche per prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;

b) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale del predetto concorso.”.

2) Il Ministero dell'Istruzione e del Merito in esecuzione del sopra riportato dettato normativo ha adottato in data 08.06.2023 il Decreto prot.nr.107, pubblicato sul sito del Ministero stesso solo in



data 11.08.2023, ai sensi dell'art. 5, commi da 11-*quinquies* a 11-*novies* del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la legge 24 febbraio 2023, n. 14, per definire la modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale;


3) Successivamente è stato pubblicato l'AVVISO/BANDO del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. Registro Ufficiale U.0079720 del 29.12.2023 (ATTO NON IMPUGNATO DAI RICORRENTI) avente ad oggetto: *“DM 8 giugno 2023, n. 107 - Modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui all'articolo 3, co. 1, termini e modalità di versamento del contributo di segreteria, di cui all'articolo 4, co. 2.”*. In tale Avviso venivano ribaditi i requisiti di partecipazione già stabiliti nel Decreto 107/2023 sopra citato e fissate le modalità di svolgimento.

4) Tutti gli odierni interventori, docenti di ruolo dell'Amministrazione statale, avendone i requisiti hanno partecipato al suddetto concorso riservato per il reclutamento di dirigenti scolastici. A seguito del superamento della prova scritta, oppure orale, sono stati ammessi a frequentare il corso intensivo. Completato il corso hanno anche superato con esito positivo la prova finale.

5) A questo punto il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione con Decreto del 9 agosto 2024, n. 2187, ha approvato la graduatoria generale definitiva nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023 e tutti gli odierni interventori risultano inseriti fra i vincitori o gli idonei.

6) Nelle more è stata indetta altra parallela procedura concorsuale ordinaria dal Ministero dell'Istruzione con Decreto n. 2788 del 18 dicembre 2023 per Dirigenti scolastici a cui i ricorrenti Prof.ri Antonaci ed altri hanno partecipato superando per ora solo la prova preselettiva, mentre sono in attesa dello svolgimento della prova scritta ed orale.

8) Tali ricorrenti in data 12 agosto 2024 hanno proposto ricorso al Tar Lazio Roma con istanza cautelare urgente impugnando sia il D.M. n.107/2023 del Ministero dell'Istruzione che il Decreto sempre del MIM del 09.08.2024 di approvazione della graduatoria definitiva del concorso riservato,



nonché a cascata tutti gli atti successivi di scelta sede, assegnazione ai ruoli regionali, nomina in ruolo, etc....., ritenendoli lesivi dei loro diritti.

* * * * *

Tutto ciò premesso, con il presente atto di intervento *ad opponendum*, tutti i professori meglio indicati in epigrafe, intendono costituirsi nel presente giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, tardivo, infondato in fatto ed in diritto per i seguenti

M O T I V I

1) Sulla legittimazione ad intervenire nel presente giudizio ex art. 97 cod. proc. amm.

In via preliminare ed in rito va rimarcata la sussistenza dell'interesse degli odierni interventori ad essere parte del presente giudizio in quanto gli effetti della decisione del Tar ridonderanno inevitabilmente anche sulla loro posizione giuridico-sostanziale, considerato che sono tutti inseriti nella graduatoria definitiva impugnata dai ricorrenti di cui è stato chiesto l'annullamento.

Pertanto viene lesa la loro legittima aspettativa per i vincitori di essere già assunti con immissione in ruolo già per l'anno scolastico 2024/2025 e per gli idonei per l'eventuale scorrimento della graduatoria sia per quest'anno che per i prossimi tre anni di validità.

In realtà gli odierni interventori sono da ritenersi tutti direttamente parti di questo processo in qualità di controinteressati, ma ad oggi non hanno ricevuta alcuna notifica del ricorso, nemmeno tramite pubblici proclami, il ché già di per sé dovrebbe essere motivo di improcedibilità.

* * * * *

2) IN VIA PRELIMINARE SI CHIEDE AI SENSI DELL'ART. 70 C.P.A. LA RIUNIONE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO A QUELLI RECANTI NUMERI DI RG: 8779/2024, 8807/2024, 8810/2024, 8811/2024, 8812/2024, 8813/2024, 8827/2024, 8828/2024, 8829/2024, 8830/2024, 8831/2024, 8832/2024, 8835/2024, 8842/2024, 8843/2024.

Innanzi a codesto Ecc.mo TAR Lazio – Roma, Sez. Terza bis, sono pendenti diverse altre cause identiche, ognuno per ogni ambito di USR Regionale, sempre proposte dagli stessi ricorrenti ed



aventi ad oggetto l'impugnativa degli stessi atti, n.R.G.: 8779/2024, 8807/2024, 8810/2024, 8811/2024, 8812/2024, 8813/2024, 8827/2024, 8828/2024, 8829/2024, 8830/2024, 8831/2024, 8832/2024, 8835/2024, 8842/2024, 8843/2024.

Per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, si rende senz'altro opportuna la riunione del presente giudizio a quello di cui sopra, anche per economia processuale.

* * * * *

3) Inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato.


Il ricorso è stato notificato in qualità di controinteressata solamente alla Prof.ssa Maria Gabriella Celia inserita alla posizione n. 1825 nella graduatoria finale e, quindi, non vincitrice del concorso ma solo idonea.

Orbene atteso che tutte le censure prospettate dai ricorrenti, e in particolar modo l'impugnativa dell'Avviso prot.124319 del 09.08.2024 del MIM avente ad oggetto l'assegnazione ai ruoli Regionali dei vincitori inseriti nella graduatoria definitiva, riguardano esclusivamente la posizione dei vincitori del Concorso Riservato, atteso che i ricorrenti sollevano l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art.12 del D.L. n.71/2024 la cui Legge di conversione ha inserito all'art.5 del D.L. n.198/2022 il comma 11-septies.1 in base al quale anche il 60% dei posti accantonati per il concorso ordinario sono stati attribuiti, quest'anno, al concorso riservato ed ha di conseguenza optato per l'immissione in ruolo del 100% dei posti attualmente disponibili per l'A.S. 2924/2025 utilizzando per ora solo la graduatoria dei vincitori del Concorso Riservato, è evidente che controinteressati nel presente giudizio sono solo i vincitori presenti in tale graduatoria, e non anche gli ulteriori candidati risultati idonei.

Pertanto l'omessa notifica del ricorso ad almeno un candidato vincitore inserito nella graduatoria impugnata rende inammissibile e improcedibile il ricorso stesso.

* * * * *

4) Inammissibilità del ricorso per tardività rispetto all'impugnativa del D.M. 107/2023.



Il D.M. n.107 dell'08.06.2023, pubblicato ufficialmente solo i primi giorni di agosto 2023, deve ritenersi in base alla stessa prospettazione difensiva dei ricorrenti immediatamente lesivo dei loro diritti, atteso che viene eccepita la disparità di trattamento tra le posizioni dei candidati che hanno partecipato al concorso riservato e quella dei ricorrenti, in particolare con riferimento alla domanda principale (motivo n. 1) e alla seconda domanda subordinata (motivi nn. 4 e 5).

Infatti nel ricorso viene diffusamente esaminato il rapporto tra il concorso di cui al Decreto MIM n. 2788/2023 e il corso intensivo di formazione, che è stato istituito dall'art. 5, comma 11-quinquies, D.L. n. 198/2022 s.m.i. e che è riservato ai candidati della procedura di reclutamento bandita con Decreto 1259/2017, eccependone l'illegittimità in quanto lesiva della posizione dei candidati del concorso ordinario che hanno superato la prova preselettiva.

In tal senso, sia la determinazione della platea dei soggetti ammessi al suddetto meccanismo straordinario di reclutamento che la definizione delle modalità di espletamento della procedura formativa erano suscettibili di incidere direttamente nella sfera giuridica dei ricorrenti, quali candidati del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale prot. n. 2788 del 18.12.2023.

In tal guisa, si deve ritenere come i ricorrenti quantomeno alla data di pubblicazione dei due bandi di concorso, il Riservato in data 27.12.2023 e l'Ordinario il 18.12.2023, erano già pienamente a conoscenza dell'esistenza di tale presunta disparità di trattamento, e soprattutto della circostanza che per loro non era prevista l'ammissione diretta al Corso Intensivo una volta superata la prova preselettiva. Con riguardo a tale aspetto su cui è incentrato gran parte del ricorso nulla è cambiato rispetto al momento successivo della pubblicazione della graduatoria definitiva.

Quand'anche si volesse far discendere l'attualità del loro interesse alla data di superamento da parte degli stessi ricorrenti della prova preselettiva, cioè il 23 maggio 2024, anche in questo caso il ricorso proposto solo il 12.08.2024 sarebbe palesemente tardivo.

* * * * *

5) Inammissibilità del ricorso per omessa impugnativa del Bando del Concorso Riservato.



Il D.M. n.107/2023 reca solo una previsione di carattere generale sulle modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, mentre è il successivo Bando di Concorso pubblicato con Avviso 79720 del 29.12.2023 che ha disciplinato effettivamente la procedura concorsuale, atto che non risulta impugnato il che rende improcedibile la successiva impugnativa della graduatoria generale definitiva del 09.08.2024.

Infatti anche in questo caso l'Avviso/Bando del 29.12.2023, sempre in base alla stessa articolazione dei motivi dei ricorsi, doveva ritenersi immediatamente lesivo della posizione dei ricorrenti.

La mancata impugnativa dell'Avviso/bando rende improcedibile e inammissibile il ricorso.

* * * * *

**6) Difetto di legittimazione attiva. Carenza di interesse e non attualità del presunto danno.
Inammissibilità del ricorso in forma collettiva.**

I ricorrenti attualmente hanno solo superato la prova preselettiva del Concorso Ordinario, mentre ad oggi non è stata nemmeno fissata la data della prova scritta.

6.a) Di conseguenza con riferimento alle censure sulla violazione del principio di ragionevolezza sotto il profilo del mancato rispetto della proporzionalità, rispetto alla presunta violazione del bilanciamento 60%-40% dei posti per le immissioni in ruolo nei due concorsi paralleli, non hanno alcuna posizione giuridica ed alcun diritto da tutelare, se non una mera aspettativa futura in caso risultassero vincitori o idonei del concorso Ordinario. Ad oggi però alcun interesse attuale sussiste! Difatti, nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una **lesione concreta ed attuale** della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato.

Pertanto l'interesse processuale presuppone una lesione concreta ed attuale dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il




medesimo interesse sostanziale. In mancanza dell'uno o dell'altro requisito, l'azione è inammissibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a..

Pertanto i ricorrenti, avendo superato unicamente la prova preselettiva, siano del tutto privi di un interesse concreto e attuale alla rimozione del provvedimento impugnato, posto che quest'ultimo non arreca alcuna lesione (sia diretta, sia indiretta) concreta ed effettiva alle relative posizioni giuridiche come già confermato da Codesta Sezione del Tar del Lazio, con la illuminante sentenza n. 610 del 12.1.2024:

“E’ pacifico orientamento quello per cui “l’utile praticabilità del ricorso giurisdizionale ... richiede la sussistenza delle cd. condizioni dell’azione. In particolare, costituiscono condizioni per l’ammissibilità dell’azione la titolarità di una situazione giuridica sostanziale di diritto soggettivo o di interesse legittimo e la sussistenza dell’interesse a ricorrere, inteso quest’ultimo come interesse proprio e concreto del ricorrente all’eliminazione del provvedimento che egli ritiene lesivo della propria sfera giuridica” (Cons. Stato, I, parere n. 1401/2023). Costituisce inoltre costante affermazione del giudice amministrativo (cfr., ex multis, Cons. Stato, III, 3 agosto 2021, n. 5732; III, 2 settembre 2019, n. 6014) quella per cui non è consentito, ad eccezione di ipotesi specifiche, adire il giudice al solo fine di conseguire la legalità e la legittimità dell’azione amministrativa, se ciò non si traduca anche in uno specifico ed argomentato beneficio in favore di chi propone l’azione giudiziaria; l’interesse a ricorrere è, infatti, “condizione dell’azione e corrisponde ad una precisa utilità o posizione di vantaggio che attiene ad uno specifico bene della vita, contraddistinto indefettibilmente dalla personalità e dall’attualità della lesione subita, nonché dal vantaggio” (Cons. St., V, n. 8858/2023). Sussiste, pertanto, interesse al ricorso se la posizione azionata dal ricorrente lo colloca in una situazione differente dalla generalità dei consociati, se sussiste una lesione della sua posizione giuridica derivante dall’atto impugnato, se è individuabile un’utilità dalla quale esso fruirebbe per effetto della rimozione del provvedimento; interesse che “deve essere comunque caratterizzato dai predicati della personalità (il risultato di




vantaggio deve riguardare specificamente e direttamente il ricorrente), dell'attualità (l'interesse deve sussistere al momento del ricorso, non essendo sufficiente a sorreggere quest'ultimo l'eventualità o l'ipotesi di una lesione) e della concretezza (l'interesse a ricorrere va valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del ricorrente).” (Cons. Stato, sez. III, n. 5732/2021). In sintesi, dunque, nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'articolo 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dell'utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato. Ai fini dell'ammissibilità del ricorso occorre, quindi, che sussista piena corrispondenza tra l'interesse sostanziale dedotto in giudizio, lesione prospettata e provvedimento richiesto; rilevandosi, al contrario, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse “in tutte le ipotesi in cui l'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in grado di arrecare alcun vantaggio all'interesse sostanziale del ricorrente, in quanto il danno lamentato non trova diretta derivazione dal provvedimento oggetto di impugnazione” (Cons. St., I, n. 1401/23, cit.). 2.3. Nel caso di specie, non può non rilevarsi come i ricorrenti (impregiudicata ogni valutazione con riferimento alla omogeneità delle rispettive posizioni) siano privi di un interesse concreto e attuale alla rimozione del provvedimento impugnato, posto che quest'ultimo non arreca alcuna lesione (sia diretta, sia indiretta) concreta ed effettiva alle relative posizioni giuridiche. Invero, l'interesse dedotto dal ricorrente si fonda sulla prospettazione di conseguenze soltanto eventuali e ipotetiche che la mancata copertura dei posti vacanti in organico (che in tesi si realizzerebbe annullando la procedura bandita) possa avere sulla attivazione da parte dell'amministrazione di una procedura di mobilità interregionale, che possa – a sua volta, sempre in via ipotetica – soddisfare l'aspirazione del ricorrente (già dirigente scolastico) a svolgere il servizio presso il luogo di residenza. Secondo tale prospettazione è evidente la mancanza di una lesione diretta e immediata da parte del provvedimento impugnato della



posizione giuridica dedotta in giudizio, sulla cui consistenza, peraltro, appaiono condivisibili i rilievi formulati dal Ministero resistente circa l'inesistenza di una norma che tuteli l'accesso ad un posto di lavoro prossimo alla propria residenza (salvo le ipotesi eccezionali previste dalla legge n. 104 del 1992, o da altre normative speciali). Né il requisito dell'attualità dell'interesse può considerarsi sussistente quando il pregiudizio derivante dall'atto amministrativo sia meramente eventuale, quando cioè non sia certo, al momento dell'emanazione del provvedimento, se si realizzerà in un secondo tempo la lesione della sfera giuridica del soggetto e, come nel caso di specie, quando neppure sia evidente che tale asserita lesione possa derivare dall'atto impugnato (e non da altre vicende idonee ad incidere sul numero dei posti vacanti, come ad esempio, le ulteriori e successive procedure concorsuali bandite dall'amministrazione per il reclutamento ordinario dei dirigenti scolastici; cfr. da ultimo il concorso indetto con D.M. n. n.194 del 13 ottobre 2022). 2.4. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.”.

Pertanto la postulazione di un evento ipotetico e futuro, subordinato al verificarsi di una serie di condizioni e, quindi, di eventi allo stato incerti, è inidonea a garantire questo risultato (Cons. di St., V, 15.7.2013, n. 3809).

Ed ancora si richiama una sentenza del Tar Lombardia - Brescia, Sez. II, sent. del 29 luglio 2020, n. 587: “Il diritto al ricorso nel processo amministrativo sorge in conseguenza della lesione attuale di un interesse sostanziale e tende a un provvedimento del giudice idoneo, se favorevole, a rimuovere quella lesione; le condizioni soggettive per agire in giudizio sono la legittimazione processuale, cosiddetta legittimazione ad agire, e l'interesse a ricorrere; l'interesse a ricorrere sussiste, quindi, laddove vi sia una lesione della posizione giuridica del soggetto, ovvero se sia individuabile un'utilità della quale esso fruirebbe per effetto della rimozione del provvedimento (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 17/04/2020, n. 2464; id., sez. V, 29 aprile 2019, n. 2732). In altre parole, il ricorrente, proponendo ricorso, aspira ad un vantaggio pratico e concreto che può ottenere dall'accoglimento dell'impugnativa, dovendosi postulare che l'atto censurato abbia (già) prodotto



in via diretta una lesione attuale della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, seguendone che la lesione da cui deriva, ex art. 100 c.p.c., l'interesse a ricorrere deve costituire una conseguenza immediata e diretta del provvedimento dell'Amministrazione e dell'assetto di interessi con esso introdotto.”.

6.b) Vi è poi, a parere dello scrivente, un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso in forma collettiva, così come proposto, atteso che i ricorrenti nelle fasi successive del concorso potrebbero rivestire posizioni diverse e confliggenti fra loro, in quanto per esempio alcuni potrebbero essere boccati alla prova scritta oppure all'orale, alcuni risultare vincitori e altri solo idonei, il che rende diverse e contrapposte le loro posizioni. Non vi è pertanto certezza della omogeneità delle rispettive posizioni.

Infatti per costante giurisprudenza, il ricorso collettivo postula una situazione di identità sostanziale e processuale in rapporto a domande giudiziali fondate sulle stesse ragioni difensive (Cons. di St., VI, 11.7.2013, n. 3747), ed è inammissibile se azionato da ricorrenti che non si trovino in situazioni del tutto identiche tra loro e tra i quali non si può neppure escludere, almeno potenzialmente, l'esistenza di un conflitto di interessi (T.A.R. Campania-Napoli, V, 21.6.2013, n. 3221).

* * * * *

7) Sull'infondatezza dei motivi di ricorso proposti avverso la procedura del Concorso riservato per disparità di trattamento rispetto ai candidati del Concorso Ordinario che hanno superato la prova preselettiva e l'eccezione di incostituzionalità del comma 11.quinquies dell'art.5 del D.L. n.198/2022:

7.a) Preliminarmente è necessario evidenziare la diversa natura delle due procedure concorsuali, che non sono assolutamente sovrapponibili: quella del 2017 di carattere nazionale, con unica prova preselettiva per tutti, unica prova scritta ed orale ed unica graduatoria nazionale per tutte le fasi.



Il recente Concorso Ordinario è, invece, organizzato su base Regionale, con una prova preselettiva, scritta ed orale in ogni singola Regione, soglie di accesso differenziate per regioni, numero di partecipanti allo scritto diverso per ogni Regione, e singole graduatorie in tutte le fasi predisposte per singole Regioni, il che ha creato una evidente differenziazione della votazione alla prova scritta tra regione e regione (così da accedere alla prova scritta del concorso con un punteggio che varia da 35/50 a 40/50).


Come già detto, inoltre, anche l'attuale posizione dei candidati ricorrenti è differente da quella dei candidati che hanno partecipato al Concorso Riservato. Infatti i ricorrenti ad oggi hanno solo superato la prova preselettiva ed hanno una mera aspettativa di partecipare alla successiva prova scritta e non hanno alcun contenzioso pendente avente ad oggetto le prove concorsuali.

Di contro i candidati del Concorso Riservato, in base a quanto stabilito dal comma 11. quinquies dell'art.5 del D.L. n.198/2022, dovevano aver almeno partecipato alla prova scritta ed orale del Concorso 2017, senza superarla, e dovevano avere un contenzioso pendente alla data del 28.02.2023. Infatti la finalità della norma/sanatoria era unicamente quella di avere un effetto deflattivo sull'enorme mole di contenzioso pendente da oramai cinque anni!

Già tali circostanze di per sé rendono inammissibili e infondate le censure dei ricorrenti.

7b) La reale finalità dei motivi di ricorso proposti, nemmeno troppo celata, non è quella di sottoporre a scrutinio Costituzionale il testo di legge che introduce il concorso straordinario riservato ma quello di far sì che attraverso una decisione della Consulta si possa estendere automaticamente lo stesso principio anche ai ricorrenti per il solo fatto di aver presentato domanda di partecipazione al nuovo concorso per dirigenti Scolastici e di aver superato la prova preselettiva!

Così facendo, deprimendo e piegando l'art. 3 della Costituzione ad un proprio particolare interesse cioè quello di non svolgere le prove del concorso Ordinario (violando ogni principio afferente le modalità di accesso al pubblico impiego) ma di poter applicare anche a loro – in condizioni di parità



costituzionale (sic!) - il sistema della partecipazione al corso/concorso, senza aver sostenuto il percorso giudiziario affrontato dai candidati al concorso 2017.

In tale contesto la richiesta di rinvio alla Corte Costituzionale appare quanto mai inammissibile in quanto non finalizzata ad accertare o meno la non manifesta infondatezza della norma ma mira ad estendere ad altri soggetti gli effetti della legge censurata per disparità di trattamento.


In realtà la Corte Costituzionale si è già occupata in passato di tali questioni ritenendole sempre infondate e inammissibili.

Come è noto, invece, l'ammissibilità costituzionale delle leggi-provvedimento ruotano attorno alla possibile compromissione del principio di eguaglianza, perché "in norme siffatte è insito il pericolo di un arbitrio, connesso alla potenziale deviazione, in danno di determinati soggetti, del comune trattamento riservato dalla legge a tutti i consociati". Assume la Consulta, quindi, come il presupposto che, esplicitamente è stato posto a fondamento della legge a contenuto provvedimentale è una situazione di eccezionalità dato proprio dall'elevato contenzioso che si trascinava da anni senza addivenire ad una soluzione situazione di (ritenuta) eccezionalità e che ha preso le mosse anche in base a valutazioni certamente di natura politica, concernenti la gravità della specifica situazione.

I ricorrenti ripropongono infatti una questione che è già stata in passato oggetto di simili ricorsi e di una rimessione alla Corte Costituzionale.

Le due situazioni sono esattamente sovrapponibili in quanto il Legislatore nel lontano 2015 adottato una identica norma di sanatoria con riferimento al concorso Dirigenti scolastici degli anni 2004 e 2006 avente la finalità deflattiva dell'enorme contenzioso ancora pendente. All'epoca i candidati del successivo concorso DS del 2011 si ribellarono e lamentarono la mancata applicazione di tale sanatoria per analogia anche al Concorso 2011.

Di conseguenza la sentenza n. 106 del 2019 la Corte Costituzionale si è pronunciata nei giudizi di legittimità costituzionale dell'[art. 1, commi 87, 88, 89 e 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107 \(Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni](#)



[legislative vigenti](#)), promossi dal Consiglio di Stato, in riferimento agli artt. [3](#), [51](#), [primo comma](#), [97](#), [quarto comma](#), e [117](#), [primo comma](#), della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'[art. 6](#), [paragrafo 1](#), della [Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali \(CEDU\)](#), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. [848](#); e, in subordine, questione di legittimità costituzionale del solo art. 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015, in riferimento all'art. [3](#) Cost..

Il **comma 87** dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 prevedeva, infatti, una speciale procedura selettiva dei dirigenti scolastici, indetta con decreto del MIUR, realizzata attraverso lo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa unica prova scritta finale. La procedura è riservata ad alcune categorie di aspiranti, previste dal successivo comma 88. Sono ammessi a partecipare al concorso:

«[...] a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;

b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202». Identica statuizione della recente sanatoria!

La Corte si è pronunciata come segue:



“Nel merito, non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 88, lettera b), della legge n. 107 del 2015, sollevata in via subordinata dal Consiglio di Stato in riferimento all’art. 3 Cost. Nello stabilire i criteri per l’ammissione al concorso, questa disposizione riconosce ad alcune categorie di aspiranti la possibilità di partecipare ad un corso intensivo di formazione, finalizzato all’immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici. È sulla ragionevolezza di tali criteri identificativi dei beneficiari di questo speciale percorso formativo che si appuntano le censure del rimettente e delle parti private costituite. Tali criteri fanno riferimento al contenzioso relativo alle risalenti procedure concorsuali del 2004 e del 2006, le quali prevedevano requisiti di ammissione e prove concorsuali differenti rispetto a quelli del successivo concorso bandito nel 2011. Nell’ambito di quest’ultima procedura, infatti, hanno trovato applicazione le disposizioni di cui al d.P.R. 10 luglio 2008, n. 140 (Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell’articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296). D’altra parte, lo svolgimento delle selezioni concorsuali aveva dato luogo ad un contenzioso giurisdizionale, che in alcune Regioni aveva portato all’annullamento della relativa procedura, a distanza di alcuni anni dalla sua conclusione. Pertanto, anche in passato, il legislatore era ripetutamente intervenuto adottando disposizioni volte a definire la situazione dei partecipanti a tali concorsi. Ciò era avvenuto dapprima con l’art. 1, commi 605 e 619, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e in seguito con l’art. 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31. Attraverso la previsione di canali di accesso riservato per alcune categorie di candidati dei precedenti concorsi, si è voluto rispondere, allo stesso tempo, ad esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di tempestività nel reclutamento di dirigenti scolastici. In linea di continuità con questi precedenti interventi normativi, la disciplina introdotta dalla lettera b) si è prefissa, dunque, l’obiettivo di regolare



situazioni meritevoli di specifica attenzione da parte del legislatore, al fine di dare una definitiva soluzione al contenzioso amministrativo che ha investito alcuni concorsi, evitando che i relativi effetti continuassero a rendere problematica la programmazione del servizio e aumentassero il fenomeno delle reggenze. La scelta effettuata dalla legge n. 107 del 2015 ha, quindi, consentito di sopperire tempestivamente alle carenze di organico, tenendo nella debita considerazione la diversità dello stato, sia a livello procedimentale, sia giurisdizionale, in cui versavano le procedure concorsuali che si sono susseguite, e in alcuni casi rinnovate, nel corso di oltre un decennio. Il bilanciamento tra i contrapposti interessi, operato dalla legge n. 107 del 2015, accorda una particolare tutela alle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di efficacia dell'azione amministrativa, anche sotto il profilo della sua tempestività, a fronte di una compressione non irragionevole del diritto di accesso all'impiego pubblico e del principio del pubblico concorso.”.

E' sufficiente richiamare tale statuizione per concludere nell'infondatezza dei motivi di ricorso.

Questo Tar con la sentenza n.610/2024 sempre di questa Sezione d'altronde si è già espresso negativamente su un ricorso simile:

“Si osserva al riguardo che il decreto oggetto di gravame disciplina in maniera puntuale i criteri necessari per poter partecipare al corso e, inoltre, che le disposizioni in esame non hanno introdotto una modalità di accesso alla dirigenza scolastica diversa e alternativa a quella ordinaria prevista in generale dalla legge. La procedura in questione, di tipo straordinario, ha infatti inteso risolvere in maniera uniforme a livello nazionale specifiche situazioni legate alla precedente procedura concorsuale, tuttora non risolte, al fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico e le relative norme si caratterizzano per la specialità e la precisa delimitazione temporale dell'intervento legislativo, nonché per l'individuazione dei soggetti che ne possono beneficiare, in rapporto alla sussistenza di esigenze di regolarizzazione rispetto a situazioni di portata generale (annullamento dell'intera procedura) ovvero protrattesi nel tempo (contenziosi risalenti), al fine di una corretta gestione del sistema scolastico e più in generale del buona




andamento della pubblica amministrazione (cfr. TAR Lazio, sez. III-bis, n. 13050/2021).

Pertanto, richiamando anche quanto rilevato da Corte costituzionale con la sentenza n. 106 del 2 maggio 2019, la disciplina introdotta “si è prefissa, dunque, l'obiettivo di regolare situazioni meritevoli di specifica attenzione da parte del legislatore, al fine di dare una definitiva soluzione al contenzioso amministrativo che ha investito alcuni concorsi, evitando che i relativi effetti continuassero a rendere problematica la programmazione del servizio e aumentassero il fenomeno delle reggenze.” La scelta legislativa, appare quindi consentire “di sopperire tempestivamente alle carenze di organico, tenendo nella debita considerazione la diversità dello stato, sia a livello procedimentale, sia giurisdizionale” delle procedure concorsuali pregresse. Concludendo, la procedura in esame appare realizzare un “bilanciamento tra i contrapposti interessi” e “accorda una particolare tutela alle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di efficacia dell'azione amministrativa, anche sotto il profilo della sua tempestività, a fronte di una compressione non irragionevole del diritto di accesso all'impiego pubblico e del principio del pubblico concorso.” (Corte costituzionale, sentenza n. 106 del 2 maggio 2019).”

Sempre questa sezione si è espressa negativamente anche in sede cautelare su identica questione con l'Ordinanza n.6651/2023:

“Ritenuto che i ricorrenti impugnano il DM 107/23, laddove esclude dal corso di formazione i soggetti che non proposto ricorso giurisdizionale; Ritenuto che il DM 107/2023 dà pedissequa attuazione alla normativa primaria di cui non si ravvisano profili di incostituzionalità atteso che la voluntas legis esplicitata all'art. 5, comma11-quinquies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 “prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso”, risponde a canoni di ragionevolezza, logicità e proporzionalità;”.



Questa ordinanza è stata addirittura confermata dal Consiglio di Stato in sede di gravame con l'ordinanza n. 4700 del 22.11.2023!!


In conclusione, attraverso la previsione di canali di accesso riservato per alcune categorie di candidati dei precedenti concorsi, si è voluto rispondere, allo stesso tempo, ad esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di tempestività nel reclutamento di dirigenti scolastici.

In linea di continuità con questi precedenti interventi normativi, la disciplina introdotta dalla lettera b) si era prefissa, dunque, l'obiettivo di regolare situazioni meritevoli di specifica attenzione da parte del legislatore, al fine di dare una definitiva soluzione al contenzioso amministrativo che ha investito alcuni concorsi, evitando che relativi effetti continuassero a rendere problematica la programmazione del servizio e aumentassero il fenomeno delle reggenze.

La scelta effettuata dalla legge n. 107 del 2015 - come quella effettuata dell'art. 5, commi da 11 quinquies a 11 novies del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la L. 24 febbraio 2023, n. 14, e succ - ha, quindi, consentito di sopperire tempestivamente alle carenze di organico, tenendo nella debita considerazione la diversità dello stato, sia a livello procedimentale, sia giurisdizionale, in cui versavano le procedure concorsuali che si sono susseguite, e in alcuni casi rinnovate, nel corso di oltre un decennio. Infine, il bilanciamento tra i contrapposti interessi, operato dalla legge n. 107 del 2015, accorda una particolare tutela alle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di efficacia dell'azione amministrativa, anche sotto il profilo della sua tempestività, a fronte di una compressione non irragionevole del diritto di accesso all'impiego pubblico e del principio del pubblico concorso.

Tale situazione non è assolutamente rinvenibile nell'ultima procedura e soprattutto con riferimento ai ricorrenti che ad oggi hanno superato solo la prova preselettiva.

7.c) Ma vi è di più, in quanto pur volendo per un solo momento aderire alla fantasiosa prospettazione della tesi Avversaria, gli odierni ricorrenti non hanno nemmeno uno dei requisiti richiesti della



normativa da loro contestata. Infatti non hanno ancora partecipato a nessuna prova concorsuale, né scritta né orale, così come non hanno un contenzioso pendente.

Tali circostanze rendono inapplicabile la normativa di cui al **comma 11.quinquies dell'art.5 del D.L. n.198/202** alla loro situazione, oltre a renderli carenti di una posizione giuridica degna di tutela, il che rende inammissibile il ricorso.

In conclusione possiamo ritenere come i motivi di ricorsi aventi ad oggetto la disparità di trattamento rispetto a questo stabilito dal **comma 11.quinquies dell'art.5 del D.L. n.198/2022, nel sostenere la necessità di applicare anche a loro la procedura del Corso/concorso** si traduce in un'incondizionata e generalizzata deroga al sistema di reclutamento del personale direttivo alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica, che, in attuazione dei principi fondamentali di cui agli artt. 3 e 97 Cost., declinati poi nelle disposizioni dettate dagli artt. 29 e 35 del D.Lgs. n. 165/2001 e dagli artt. 407 ss. del D.Lgs. n. 297/1994, prescrivono l'espletamento di una procedura selettiva comparativa e imparziale, senza che nel loro caso sussista una situazione di carattere eccezionale che consenta una tale deroga. Il che significherebbe da domani consentire a tutti i candidati delle procedure concorsuali indette nella p.SA. in Italia di chiedere l'applicazione del medesimo principio!

Pertanto da domani sarebbe sufficiente il mero superamento di un test preliminare per accedere al ruolo della P.A., ancorché questo, come noto, non ha la funzione di accertare il possesso di competenze e capacità, ma soltanto di contingentare il numero di candidati ammessi alle prove concorsuali. E ciò indipendentemente dalla contestuale esistenza da quelle connesse esigenze organizzative che sono state valorizzate dalla norma censurata e dall'esigenza di transigere di fatto ed eliminare il contenzioso pendente in essere sulla procedura concorsuale..



Ci si permetta di evidenziare una ulteriore incongruenza nella tesi di ricorrenti che a sua volta verrebbe a creare una condizione di incostituzionalità qualora la loro preselettiva fosse considerata prova di accesso ad un concorso riservato.

Essa infatti, non essendo nata come prova scritta ma come prova preselettiva, non ha previsto per esempio la partecipazione di tutti coloro che hanno il requisito della L.104/92 che sono stati esclusi dalla prova del 23 maggio, proprio in quanto prova preselettiva.

Coloro che non hanno svolto la prova perchè in possesso della L.104/92, sarebbero incostituzionalmente esclusi dalla loro procedura, che non sarebbe più ordinaria.


In conclusione il motivo di ricorso deve ritenersi assolutamente infondato in quanto non vi è assolutamente identità di posizioni tra i ricorrenti e i candidati che hanno partecipato al Concorso riservato.

* * * * *

8) Sull'ulteriore motivo di ricorso con cui è stata eccepita l'illegittimità costituzionale dell'art.12 del D.L. 71/2024.

Sostengono i ricorrenti che l'aver previsto, in deroga a tale bilanciamento, che per l'a.s. 2024/2025 le immissioni in ruolo siano per il 100% provenienti dal corso riservato costituisce una legge provvedimento irragionevole, che sacrifica le aspettative relative al contingente assunzionale di soggetti che avevano organizzato la propria partecipazione in funzione di un quadro completamente diverso.

8.a) Orbene sul punto preliminarmente si deve eccepire l'assoluto difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti in quanto non esiste un interesse attuale meritevole di tutela rispetto alla loro posizione. Infatti i ricorrenti non sono già vincitori del concorso ordinario, ma ad oggi hanno solo una mera aspettativa in tal senso, avendo superato la prova preselettiva. Come è noto non si può ritenere tutelabile in giudizio una posizione meramente ipotetica ed eventuale, ma la lesione dei diritti dei ricorrenti deve essere concreta ed attuale.



8.b) Ma vi è di più, in quanto alcun interesse possono avere i ricorrenti in qualità di partecipanti al concorso ordinario rispetto alle assunzioni per l'A.S. 2024/2025, atteso che come è noto il Concorso Ordinario è ancora in una fase embrionale. Pertanto, considerato che ben che vada la procedura concorsuale si concluderà non prima della fine dell'anno 2024, anche i vincitori non potrebbero aver alcun interesse diretto a contestare le assunzioni per quest'anno scolastico in quanto non vi potrebbero mai rientrare.


8.c) Ed ancora è palese come l'obiettivo del Legislatore è quello di provvedere alla copertura delle vacanze nell'organico del Dirigenti Scolastici prima dell'inizio dell'A.S. 2024/2025.

Di conseguenza il prevalente interesse pubblico teso a garantire il regolare inizio e svolgimento dell'Anno Scolastico, utilizzando la graduatoria definitiva già pronta del Concorso Riservato per attingere il 100% dei posti necessari , deve far recedere qualsiasi interesse diverso e ancor di più la mera aspettativa di candidati che hanno superato nell'altra procedura solo la prova preselettiva.

In tal senso la scelta del Legislatore, dettata da una situazione contingente ed urgente, di dirottare per ora il posti riservati al Concorso Ordinario sull'altra procedura, deve ritenersi corretta e logica, oltre che ampiamente motivata e giustificata dal ritardo in essere sulla procedura del Concorso ordinario.

8.d) Nel merito osserviamo come anche il presunto depauperamento del contingente complessivo dei posti a dirigente scolastico a cui le odierne parti ricorrenti possono ambire ove risultassero vincitrici del concorso ordinario indetto con Decreto MIM n. 2788/2023, appare francamente privo di pregio e di tutela giuridica, oltre che destituito di ogni fondamento.

Affermano i ricorrenti che: “La norma introdotta relativa alle procedura di immissione in ruolo per l'a.s. 24/25 vada ad esaurire, attingendo alla graduatoria del corso intensivo riservato, le immissioni




in ruolo dei D.S. il che andrebbe a scardinare un equilibrio che lo stesso legislatore aveva trovato in precedenza per bilanciare le esigenze dei partecipanti alle due diverse procedure concorsuali in essere (ovvero, attingere con proporzioni 60%-40% alle due graduatorie, comma 11-septies dello stesso articolo) è proprio nel venir meno di tale equilibrio che si radica il difetto di ragionevolezza”.

In realtà i ricorrenti trascurano un aspetto essenziale che rende inammissibile la loro censura, e cioè che siamo in questo caso nell’ambito della discrezionalità dell’azione politica/amministrativa finalizzata a garantire il corretto avvio dell’anno scolastico tenuto proprio conto del fatto che il concorso ordinario non potrà concludersi prima dell’avvio dell’anno scolastico 24/25.

E’ sufficiente leggere il testo del Decreto R. 0000177 del 13 agosto 2024 per rendersi conto di questo aspetto: “Visto Il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di dirigenti scolastici, da effettuarsi per l’anno scolastico 2024/25, è pari a n. 591 posti, dei quali n. 22 destinati ai trattenimenti in servizio per l’anno scolastico 2024/25. I posti previsti per le prossime immissioni in ruolo sono dati dal semplice calcolo pari a $979 - 591 = 388$ posti destinati per gli anni scolastici successivi. La norma che ha già previsto il recuperare dei posti attualmente destinati al concorso riservato a favore del concorso ordinario darà modo di recuperare i 314 posti, lasciano liberi ulteriori 74 posti da suddividere secondo la percentuale di 60% e 40% tra le due procedure. Sempre ammesso che vi sia un numero di vincitori di concorso sufficienti a coprire i posti disponibili.

L’intervento normativo risponde, dunque, alla finalità di garantire il corretto avvio e svolgimento dell’anno scolastico 2024/25, in quanto sarà possibile disporre dei DS necessari alla copertura del fabbisogno in organico e di provvedere alle immissioni in ruolo secondo i criteri sanciti dalla norma.

I destinatari diretti dell’intervento normativo sono stati individuati in tre categorie: i dirigenti scolastici richiedenti la mobilità, quelli vincitori della procedura concorsuale indetta con DDG n. 2788 del 2023 e, infine, i soggetti destinatari di provvedimenti giurisdizionali e di particolari procedure di immissione in ruolo. La norma ha sancito un particolare meccanismo assunzionale per i soggetti che sono destinatari di provvedimenti giurisdizionali o di particolari procedure di



immissione in ruolo già previste a legislazione vigente (articolo 5, comma 11 undecies, del D.L. n. 198/2022). In conclusione, è stato perseguito lo scopo di garantire la copertura del fabbisogno di DS pari a 1073 posizioni e di colmare le cessazioni di numerose posizioni sul territorio nazionale. Ciò avverrà attraverso un “meccanismo a scalare” che consideri, in base alle posizioni giuridiche soggettive ricoperte, l’assorbimento delle diverse categorie di potenziali DS.

Pertanto, è ovvio quindi che è stata volontà del legislatore quella di procedere al corretto avvio dell’anno scolastico tenuto proprio conto del fatto che il concorso ordinario non potrà concludersi prima dell’avvio dell’anno scolastico 2024/25. Con ogni evidenza, si tratta di una soluzione organizzativa obbligata, siccome la graduatoria del concorso del 2017 risulta ormai esaurita e la procedura concorsuale cui i ricorrenti stanno partecipando è ancora lontana dal concludersi, di modo che l’unica concreta possibilità di far fronte al fabbisogno è quello di utilizzare l’unico elenco di idonei allo stato esistente. Fra l’altro il “recupero” delle quote nei successivi anni scolastici, espressamente previsto dalla norma de qua, consentirà di stemperare gli effetti dei provvedimenti gravati, ripristinando le chances di assunzione secondo il regime di quote delineato dall’art. 5, co. 11 quinquies del d.l. n. 198/2022 cit. (60% + 40%).

In tal senso, infatti, il DPCM 03.10.2023 quale atto di programmazione posto a fondamento del concorso ordinario, ha autorizzato il Ministero resistente ad assumere nel triennio 2023-2026 ben 979 posti, da suddividere tra le due procedure, di modo che residuano disponibilità senz’altro sufficienti ad evitare qualsiasi vanificazione degli esiti del concorso ordinario, quando questo si concluderà. Né tanto meno parte ricorrente ha fornito il benché minimo principio di prova che tale eventualità non potrà realizzarsi, limitandosi a considerazioni ipotetiche ed astratte.

E’ di tutta evidenza, pertanto, la strumentalità anche di tale accezione sollevata da parte ricorrente, fra l’altro basata solo su una mera ipotetica aspettativa e aspirazione di risultare fra qualche mese vincitori del concorso ordinario.



9) SULL'ISTANZA CAUTELARE: insussistenza dei presupposti di legge.

I ricorrenti chiedono la sospensiva finalizzata esclusivamente ad ottenere la loro ammissione al corso intensivo di formazione.

Sostengono, infatti, che: *“Le parti ricorrenti, avendo superato la prova preselettiva, ma non avendo ancora sostenuto la prova 30 scritta sono equiparabili ai candidati di cui alla lettera a) dell’art. 2, comma 1°, del Decreto MIM n. 107/2023. 183. Pertanto le odierne parti ricorrenti potranno accedere al corso intensivo di formazione; di conseguenza, in tempo utile rispetto all’inizio dell’anno scolastico, potrebbero anche loro contribuire a fronteggiare le scoperture di organico che sono indicate dal citato art. 3 del Decreto MIM n. 2788/2023. 184. Nelle more della decisione delle Corte costituzionale sulle questioni che sono state in questa sede illustrate, si domanda, dunque, la sospensione della graduatoria nazionale, approvata con Decreto MIM n. 2187 del 9 agosto 2024 (doc. n. 8 e n. 9), nonché l’ammissione delle odierne parti ricorrenti al corso intensivo di cui al Decreto MIM n. 107/2023.”.*

Orbene se questa è l’unica finalità sottesa alla richiesta cautelare, essendo oramai l’anno scolastico iniziato il 01 settembre 2024, considerato che per poter espletare il Corso/intensivo di 120 ore, servono almeno 20/30 giorni, è evidente come quand’anche venisse accolta la loro richiesta non vi sarebbe alcuna possibilità obbiettiva e concreta di essere immessi in ruolo già per quest’anno scolastico.

Si consideri, inoltre come dall’esecuzione delle art.12, comma 1-bis del D.L. n.71/2024 residueranno ancora circa n. 380 posti, pari alla differenza tra la dotazione triennale di n. 979 posti (corrispondente alla stima triennale sino all’a.s. 2025/2026 ai sensi del DPCM 03.10.2023) e la dotazione utilizzata di n. 591 posti (corrispondente al contingente di nomina per l’a.s. 2024/2025 ai sensi del D.M. n. 177/2024), sicché ben potranno essere soddisfatte le aspettative dei ricorrenti nel prossimo Anno scolastico, considerato anche . come la graduatoria definitiva avrà comunque validità triennale ai sensi dell’art. 407 del D.Lgs. n. 16.04.1997 n. 297, dell’art. 35 del D.Lgs.




30.03.2001 n. 165 e dell'art. 13 del D.M. n. 194/2022, sicché potrà essere utilizzata anche per la copertura del fabbisogno stimato in relazione al successivo triennio (2026 – 2029).

Di contro, nella comparazione del prevalente interesse pubblico del Ministero a procedere con la copertura immediata dei posti vacanti in organico, operazione finalizzata esclusivamente ad ottenere un regolare inizio dell'A.S. 2025/2024, l'interesse dei ricorrenti, ad oggi invero una mera aspettativa, deve senz'altro recedere e soccombere.

La conferma del decreto Cautelare del 124 agosto 2024, comporterebbe solo la sospensione delle immissioni in ruolo con mancata copertura di ben 519 posti vacanti e disponibili, con le inevitabili ricadute negative nella conduzione degli istituti scolastici.

Come correttamente osservato dalla Difesa erariale nell'istanza di anticipazione udienza purtroppo disattesa: *“invero, in caso contrario, la sospensione della graduatoria del 9.08.2024, renderà impossibile le coperture di organico, comportando un grave e irreparabile periculum all'Amministrazione resistente e alle comunità scolastiche direttamente incise dal provvedimento, siccome private della figura apicale deputata ad attività essenziali, quali la pianificazione della sicurezza, la sorveglianza ed il monitoraggio del rispetto delle norme di sicurezza, la formazione del personale in materia di sicurezza, la collaborazione con le autorità competenti a garantire la sicurezza dei locali scolastici, come le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, così come la correlata e previa valutazione dei rischi all'interno dei medesimi locali. - tali decreti monocratici hanno evidenti ricadute negative sul buon andamento del sistema scolastico, che ai sensi dell'art. 97 Cost. deve perseguire criteri di efficienza, efficacia ed economicità, oltre che sul diritto all'istruzione costituzionalmente tutelato dall'art. 34 Cost. - tale pregiudizio ha portata nazionale, considerato che la sospensione conseguita esplica effetti ben al di là del solo ambito regionale di particolare interesse. - come extrema ratio, l'Amministrazione dovrà sopperire alle mancate immissioni in ruolo ricorrendo all'istituto della reggenza, come noto “ontologicamente estraneo alla fisiologia dell'organizzazione amministrativa” (ex multis, Corte dei conti, sez. reg. controllo per la*



Lombardia, deliberazione n. 230/2015/PREV) e necessariamente caratterizzato da straordinarietà e temporaneità (Cass. civ., sez. lav. n. 10030/2021, sez. un. n. 3814/2011 e 4063/2010), giacché, interessando dirigenti scolastici impegnati su più istituzioni scolastiche, comporta inevitabili e gravose ricadute sulle 3 procedure organizzative e gestionali delle medesime scuole (cfr. Corte Cost., sent. n. 223/2023). Inoltre, il ricorso alla reggenza implicherebbe l'adozione di una serie di provvedimenti che potrebbero rivelarsi inutili nell'augurata ipotesi in cui all'esito delle prossime camere di consiglio, il decreto fosse superato da favorevole ordinanza".

Da ultimo gli odierni interventori preannunciano per correttezza che nella denegata ipotesi di mancata operatività delle loro assunzioni rispetto all'anno scolastico 2024/25 causato dagli effetti irreversibili del ricorso proposto e dalla istanza cautelare da ritenersi assolutamente temeraria, si riservano sin d'ora di agire nei confronti di tutti i ricorrenti per ottenere il risarcimento dei danni alla carriera, sotto il profilo giuridico ed economico, subito a causa dello slittamento al prossimo anno scolastico delle loro assunzioni nella misura minima di €10.000,00 cadauno, con riserva di esatta quantificazione.

* * * * *

Gli odierni interventori, *ut supra* rappresentati e difesi,

P. Q. M.

Concludono, previa delibazione di ammissibilità del presente atto di intervento *ad opponendum*, per il rigetto del ricorso e dell'istanza cautelare proposta dai ricorrenti in quanto inammissibile, improcedibile, tardivo ed infondato in fatto ed in diritto per le ragioni sopra esposte.

Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del deducente difensore anticipatio.

Documenti come da indice.

Salvezze illimitate.

Bari-Roma, lì 02 settembre 2024

Avv. Massimo Vernola

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV. MASSIMO VERNOLA

